

TRATTATO DI PACE CON L'AUSTRIA

=====

Art. 272

Le Compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che facevano parte dell'antica monarchia Austro Ungarica avranno diritto di esercitare la loro industria sul territorio Austriaco durante un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del presente trattato, senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza .

Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette Compagnie non potranno essere sottoposte dall'Austria ad alcuna tassa ed onere superiore a quelli che saranno imposti alle operazioni delle Compagnie Nazionali. Nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicata egualmente ai beni, diritti e interessi delle Compagnie di assicurazione nazionali; qualora simili provvedimenti fossero adottati , saranno corrisposte adeguate indennità.

Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che le Compagnie austriache di assicurazioni che esercitavano in precedenza la loro industria nei territori trasferiti , saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori , quando anche la loro sede principale fosse

fuori dei medesimi.

Decorso il termine di dieci anni, le predette Compagnie di assicurazione, appartenenti alle potenze alleate e associate godranno del trattamento di cui all'art. 228 di questa parte del presente trattato.

Art. 228

L'Austria si impegna:

- a) a non imporre ai sudditi delle potenze alleate e associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione ;
- b) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente, ad alcuna disciplina o restrizione che possa direttamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo, o che sia diversa e più svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri, sudditi della nazione più favorita;
- c) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate, i loro beni, diritti e interessi , le Società o Associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere tassa od imposta diretta o indiretta , diversa o più alta di quelle cui sono o potranno essere soggetti i propri sudditi , o i loro beni e interessi;
- d) a non imporre ai sudditi delle potenze alleate e associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai



sudditi delle dette potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi .

TRATTATO FRA L'ITALIA ,LA POLONIA ,LA RUMENIA ,  
LA JUGOSLAVIA E LA CZECHOSLOVACCHIA FIRMATO A SEVRES

Article 6

Les personnes, les sociétés et entreprises commerciales y compris les compagnies d'assurance qui ressortissent à une des puissances alliées et associées et qui avant la guerre avaient établi le siège principal de leur commerce ou de leur industrie dans l'un des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, attribué à une des dites puissances auront pendant une période de cinq années le droit d'exercer leur métier, profession, commerce ou industrie dans l'un quelconque des autres territoires attribués, aux mêmes conditions que les personnes, sociétés entreprises ou compagnies d'assurances ressortissant à la puissance exerçant la souveraineté sur ce territoire.

Pendant la période ci dessus indiquée, les personnes sociétés, entreprises, et compagnies d'assurance et leurs biens, droits et intérêts ne pourront être soumis, sur les territoires en question à aucune taxes ou charge supérieures à celles dont seront gravés les personnes et entreprises, biens, droits et intérêts des ressortissants des Etats qui exercent la souveraineté sur ces territoires. Aucun

atteinte ne sera portée à leur propriété dans un des territoires en question, qui ne soit appliqué également aux biens, droits, et intérêts de ses ressortissants et qui ne donne lieu en tous cas à des indemnités convenables.

Si à l'expiration de la période de cinq années ci dessus fixée des conventions spéciales ne sont pas intervenues à cet égard entre les états intéressés, le présent engagement sera prorogé pour une nouvelle période de cinq années.

En ce qui concerne la Pologne il est entendu, que cet article ne s'applique qu'aux Compagnies d'assurance.